

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED IL CONFERIMENTO DELLE
BORSE DI STUDIO "FERRARIS DR.LUIGI"**

ART. 1 - Per onorare la memoria del Dr. Luigi FERRARIS, generoso donatore a favore di questo Comune di cospicuo capitale e rilevante bene immobile, il Consiglio Comunale istituisce borse di studio annuali intestate a Suo Nome.

ART. 2 - Le borse di studio sono costituite dalla rendita annuale, del capitale di lire 20.000.000 (ora euro 10.329,13), aumentabile a discrezione dell'Amministrazione, rappresentate da Titoli del Debito Pubblico che il Comune vincola allo scopo predetto ed hanno importo complessivo annuo ragguagliabile al relativo tasso di interesse corrisposto. Alla scadenza i titoli saranno rinnovati o sostituiti con titoli analoghi, con tasso di interesse più conveniente, con possibilità di integrare l'importo delle borse, qualora il capitale non abbia reso a sufficienza.

ART. 3 - Le borse di studio saranno amministrate dal consiglio comunale e la gestione sarà effettuata sugli appositi capitoli del bilancio del comune.

ART. 4 - Le borse di studio saranno assegnate, anno per anno, dal consiglio comunale, sentita obbligatoriamente l'apposita Commissione Consultiva, composta da:

- 1) sindaco pro tempore del comune o assessore suo delegato - presidente
- 2) un consigliere comunale di maggioranza (che resta in carica fino alla surrogazione)
- 3) un consigliere comunale di minoranza (che resta in carica fino alla surrogazione)
- 4) Preside della Scuola Media - Sezione di Mombaruzzo
- 5) Direttore Didattico o insegnante fiduciaria di Mombaruzzo

La commissione delibera a maggioranza ed a parità di voti prelevare il voto del presidente. Segretario della Commissione è il segretario comunale o un dipendente suo delegato.

Il verbale della Commissione verrà approvato dal consiglio comunale per la formale liquidazione dalla somma oggetto delle borse di studio, somma da pagarsi mediante mandato di pagamento tratto presso la Tesoreria Comunale.

ART. 5 - Le borse di studio verranno assegnate annualmente a seguito di concorso, con avvisi, su domande, per titoli, a scolari, alunni e studenti, residenti in Comune di Mombaruzzo, tenuto conto del profitto e condotta negli studi e sacrifici affrontati per la frequenza alla scuola.

Il concorso verrà bandito entro il **30 ottobre** di ogni anno, le domande documentate dovranno pervenire in comune entro il **31 dicembre**, gli atti della Commissione espletati entro il successivo **30 aprile** e le somme liquidate entro il successivo **31 dicembre**.

Le borse di studio verranno pagate al vincitore se maggiorenne o a chi esercita la patria potestà se il vincitore minorenni, circostanza da indicare nella domanda di concorso.

ART. 6 - Le borse di studio istituite sono le seguenti:

- a) per scolari che hanno superato la scuola elementare (5[^] elementare) con il seguente esito: aver superato il corso con votazione di 8/10, tenuto conto, per ogni anno scolastico non della votazione o giudizio ottimale teorico, ma delle votazione o giudizi migliori relativi, sia a in profitto che in condotta. Somma annua assegnata a questa categoria: il 15% della rendita annua del capitale vincolato per borse studio
- b) per alunni che hanno superato la scuola media inferiore (3[^] media): stesse condizioni e percentuale di somme di cui al precedente punto a)

c) per studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore: aver conseguito valutazione finale di almeno 80/100. Somma assegnata a questa categoria: 40% della rendita annua

d) per studenti che hanno conseguito nell'anno un diploma di laurea triennale o specialistica con punteggio di almeno 90/110. La borsa di studio ottenuta per la laurea triennale preclude quella per la laurea specialistica. Somma assegnata a questa categoria: 30% della rendita annua.

Lo studente già premiato in occasione del conseguimento del primo diploma di laurea, al conseguimento del secondo diploma di laurea sarà premiato con euro 250,00 ed una pergamena di benemerenza.

La commissione, qualora una delle predette categorie risulti senza concorrenti, può proporre al consiglio l'assegnazione ad altra o altre categorie della somma risultata non assegnabile.

ART. 7 - Il consiglio comunale, preso atto delle valutazioni e proposte emergenti dal verbale dei lavori della Commissione di cui al precedente articolo 4, procederà alla assegnazione ed erogazione delle borse di studio, con facoltà di accantonare per l'anno successivo, qualora non risultino concorrenti o vincitori per una o più categorie, la somma non erogata, oppure di distribuire su altra od altre categorie la somma non assegnata.

ART. 8 - Il consiglio comunale si riserva la facoltà di integrare la dotazione iniziale di capitale fruttifero ed anche la dotazione da erogare in borse di studio, qualora per scarsa rendita o per alto numero di vincitori la somma da distribuire venga giudicata dal consiglio inadeguata.

ART. 9 - La istituzione delle presenti borse di studio è un atto di libera volontà del consiglio comunale, non conseguente alla volontà testamentaria del defunto Dr. Luigi Ferraris. Il consiglio comunale è quindi libero di modificare, o revocare, la istituzione delle borse di studio e del presente regolamento e a proprio insindacabile giudizio, salvo il controllo di legge della competente autorità tutoria.
